

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 638 DEL 28/03/2023

SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE COMUNICAZIONE PATRIMONIO E
PROVVEDITORATO
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IN HOUSE LEPIDA SCPA DI SERVIZI AGGIUNTIVI SUL CONTRATTO DI CONNETTIVITA' E PALLS PER L'ANNO 2023, EURO 2250,00 IVA ESENTE.

Il Dirigente/Funziario delegato

DECISIONE

- 1) **Approva** l'adesione al contratto per servizi di connessione nuovi uffici dell'ente (offerta prot. n.15836/2023), che integra il contratto in essere per il servizio di accesso alla Rete Lepida (Connettività) e Bundle, tramite affidamento a Lepida S.c.p.A (P. Iva 02770891204) con Sede Legale in Via della Liberazione, 15 - Bologna. Gli importi si intendono IVA esente ai sensi dell'art.10, comma 2 del DPR 633/1972.
- 2) **Dispone la variazione** dell'impegno n. 1310/2023 assunto con determinazione n. 436/2023 ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 2.250,00 sul Cap. S 102355/0 - Utenze e canoni - Cdc 012 (Cod. SIOPE 1030205999) in favore di LEPIDA S.c.p.A (codice: 34862) per integrazione di servizi su contratto di connettività e palls - anno 2023;
- 3) **Dà atto** che l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) con propria determinazione ha precisato che nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e proprie società in house (strumentali) non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto di appalto per difetto del requisito di terzietà, pertanto, tali contratti sono esclusi dall'ambito di applicazione della L. 136/2010 "Piano straordinario

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, e non deve essere richiesto il codice CIG e non dovrà essere richiesto il DURC.

- 4) **Dispone di provvedere al versamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione

MOTIVAZIONE

Considerato:

- che è in corso il servizio di accesso alla rete Lepida, la rete a banda ultra-larga delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, che fornisce alla Città metropolitana di Bologna la connettività Internet indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali, per il funzionamento della telefonia Voip, e per le attività di lavoro in modalità smart working.

- che per tale servizio è in essere un contratto con Lepida (PG.5215/2021) con scadenza il 31/12/2023.

Il progetto 'Casa delle Tecnologie Emergenti' presentato dal Comune in stretta collaborazione la Città Metropolitana, si è classificato al primo posto del Bando, promosso dal MISE con uno stanziamento complessivo di 80 milioni di euro, e riguarda appunto l'avvio di Case delle tecnologie: centri di trasferimento tecnologico che hanno in particolare l'obiettivo di supportare progetti di ricerca e sperimentazione, sostenere la creazione di startup, favorire il trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese; con focus sui temi Blockchain, Internet of Things (IoT), Intelligenza Artificiale, 6G e tecnologie quantistiche.

La Casa delle Tecnologie Emergenti consentirà di realizzare sul territorio metropolitano un centro di trasferimento tecnologico diffuso nel territorio sulle tecnologie emergenti legate al 5G in settori individuati come strategici per il territorio: industria 4.0, servizi urbani innovativi e smart city. Essa si innesta nella strategia complessiva della Città della conoscenza, la politica di innovazione della Città di Bologna che supporta la rigenerazione della città partendo proprio dalla Conoscenza e dalle sperimentazioni di soluzioni innovative proposte da imprese in risposta a sfide di sviluppo sociale o industriale in condizioni reali sul territorio e in collaborazione con un ampio partenariato attivo di organizzazioni. Il progetto intende valorizzare e mettere in rete diversi luoghi, laboratori e aree di test distribuiti sul territorio della città metropolitana facendo perno su un luogo fisico centrale, BIS-Bologna Innovation Square: uno spazio di innovazione e confronto in fase di allestimento, all'interno degli spazi al piano terra della torre A di Liber Paradisus, che coniugherà il potenziale delle tecnologie emergenti con le sfide e le pratiche dalla pubblica amministrazione al servizio del cittadino, dello sviluppo economico, dell'innovazione e della cultura cittadina.

Questi spazi, che saranno occupati prevalentemente da personale della Città Metropolitana, saranno collegati attraverso la MAN, alla sede della Città Metropolitana, per fornire un accesso diretto al sistema informativo dell'Ente e dare connettività verso Internet alle aziende, pubbliche e private, che partecipano al progetto.

Si ritiene pertanto di aderire all'integrazione, come da offerta di Lepida agli atti del servizio registrata al protocollo generale dell'ente con numero 15836/2023).

Richiamato l'art. 1, comma 512, legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 419, legge 11 dicembre 2016 n. 232, (Legge finanziaria 2017), secondo cui le Amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici, e di connettività, esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. - che tale disposizione finalizzata a disciplinare le modalità di acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività da fornitori terzi rispetto alla stazione appaltante, e quindi non applicabile alla diversa fattispecie dell'auto-produzione, che ricomprende anche la modalità organizzativa del in house providing, equiparabile giuridicamente all'ipotesi in cui l'Ente pubblico si avvale delle proprie strutture interne per produrre detti beni e servizi.

L'Autorità di Vigilanza nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136", stabilisce che qualora si tratti di una società "in house" gli affidamenti diretti ed i relativi movimenti di denaro sono esclusi dall'applicazione della L.136/2010 per difetto del requisito di terzietà che connota il contratto di appalto.

Richiamati:

- gli artt. 5 e 192, D.Lgs 50/2016 s.m.i., che disciplinano gli affidamenti alle società in house;
- la linea guida Anac n. 7 per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ai sensi del precitato art. 192, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., così come approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2017;
- la Deliberazione del Consiglio provinciale n. 56 del 2010 con la quale la Provincia di Bologna ha aderito alla società Lepida S.p.A.

L'Assemblea straordinaria dei soci di Lepida del 12 ottobre 2018 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Cup 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. e contestuale trasformazione dell'incorporante da Società per azioni in Società consortile per azioni, come previsto dalla legge Regione Emilia Romagna n. 1/2018, al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), con efficacia dal 1° gennaio 2019.

Dato atto che:

- Lepida S.c.p.A è una società in house providing della Regione Emilia Romagna e dei suoi Enti soci;
- le azioni della società in house sono guidate e valutate da un meccanismo di governance denominato "controllo analogo" che viene esercitato attraverso un Comitato permanente di indirizzo e coordinamento che discute e determina sia il piano industriale, sia ogni listino prezzi;
- la delibera Anac 635 del 26/06/2019 sancisce "l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della

Regione Emilia-Romagna (anche per conto delle amministrazioni di cui a tabella – in cui figura anche la Città metropolitana di Bologna) in ragione degli affidamenti in house a LEPIDA s.c.p.a. (CF 02770891204)”.

Precisato che trattandosi di affidamento in house, ai sensi della Determinazione ANAC n. 4/2011, così come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, non sussiste l'obbligo di acquisire il codice CIG, né il DURC in quanto viene rilevato, come da giurisprudenza ormai consolidata, che per le prestazioni eseguite in favore di Pubbliche Amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house) “assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà.

Ritenuto:

- che l'attività sopra richiamata si inquadri nell'ambito delle prestazioni erogabili da Lepida s.p.c.a a favore degli Enti soci;
- le offerte economiche di Lepida s.p.c.a congrue in rapporto all'oggetto e al valore della prestazione;
- necessario e conveniente, per quanto sopra premesso, aderire ai contratti triennali in parola, mediante affidamento a Lepida s.p.c.a dei relativi servizi.

Gli affidamenti di cui al presente atto non rientrano obbligatoriamente nell'ambito della programmazione biennale per gli acquisti di beni e servizi superiore ad euro 40 mila, poiché riferiti ad affidamenti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice di cui agli artt.5-20 dello stesso D.Lgs.50/2016 come le concessioni e gli appalti da aggiudicare ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato che soddisfino alle condizioni di cui al comma 1 art. 5 della stessa norma (affidamenti a Società in house).

Si ritiene pertanto necessario provvedere alla sottoscrizione dei contratti per formalizzare i servizi sopra descritti e contestualmente provvedere ai relativi impegni di spesa così' come dettagliato ai punti 2-12 del dispositivo del presente atto.

La fatturazione sarà emessa in regime di esenzione IVA ai sensi dell'art.10, co.2 del DPR 633/1972, con termine di pagamento concordato con il fornitore in 60 giorni data ricevimento fattura.

Si precisa che:

- che non esistono rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto data la natura del servizio richiesto in questione, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- il RUP della presente procedura è il Dott. Gian Luca Sanzani, e in capo allo stesso non sussistono elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi;
- alla conclusione del contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, si provvederà mediante sottoscrizione di lettera commerciale;
- che, ai sensi del comma 3 del predetto articolo 192 la presente determinazione, una volta esecutiva, verrà pubblicata in formato open-data nella sezione “Amministrazione trasparente “sul sito internet della Città metropolitana di Bologna.

•che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio 2023 in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 65 della seduta del 21/12/2022 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e dei relativi allegati;
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 312 della seduta del 21/12/2022 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025.

Bologna, 28/03/2023

Firmato digitalmente
Dott. BOCCOLA FABRIZIO¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.